

dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673

Atto del Governo n. 317



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 288



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 384

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 13	- 4 -
DEFINIZIONE DI REATI E SANZIONI PER VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UE	- 4 -

Atto n.	317
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673
Riferimento normativo:	articoli 1 e 5 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di legislativo reca attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

L'articolo 1 della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024) delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell'UE di cui agli articoli da 4 a 29 e all'allegato A della medesima legge. Ai fini dell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, non ricompresa nel richiamato allegato A, l'articolo 5 della legge dispone che il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche ulteriori principi e criteri direttivi specifici, tra i quali: prevedere per le persone fisiche sanzioni penali e, per le persone giuridiche, sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 7 della direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012¹ e individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (comma 1). Viene, altresì, prescritto che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

¹ Si rammenta che, per l'attuazione di atti europei recanti sanzioni penali e amministrative per violazioni di obblighi euro unitari, l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 234 del 2012, prescrive che la relativa delega legislativa debba essere esercitata in coerenza con specifici principi e i criteri direttivi, tra i quali, la previsione di sanzioni penali (nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni), di sanzioni amministrative pecuniarie (di ammontare non superiore a 150.000 euro) e di sanzioni amministrative e penali accessorie.

Il provvedimento - composto di 13 articoli - è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 13 una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 13

Definizione di reati e sanzioni per violazione di misure restrittive dell'UE

Le norme sono finalizzate a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. In particolare le norme:

- introducono il nuovo Capo I-*bis* al Titolo I del Libro II del codice penale disciplinante i delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea. Le disposizioni introdotte, nello specifico, definiscono il quadro sanzionatorio, anche di natura pecuniaria, concernente la violazione delle misure restrittive adottate dall'UE (nuovo articolo 275-*bis* c.p.) e dei relativi obblighi informativi (nuovo articolo 275-*ter* c.p.), la violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di specifiche attività (nuovo articolo 275-*quater* c.p.), la violazione colposa delle medesime misure restrittive (nuovo articolo 275-*quinqüies* c.p.), l'aumento o la riduzione delle pene previste per i suddetti reati in presenza di circostanze aggravanti (nuovo articolo 275-*sexies* c.p.) o attenuanti (nuovo articolo 275-*septies* c.p.), le prescrizioni in materia di pubblicazione delle sentenze di condanna (nuovo articolo 275-*novies* c.p.) e di giurisdizione (nuovo articolo 275-*decies* c.p.). Viene, altresì, previsto che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, con riguardo ai summenzionati reati, sia sempre ordinata la confisca delle cose servite o destinate a commettere gli stessi e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Qualora ciò non sia possibile, è altresì prescritta la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato (articolo 275-*octies* c.p.) (articolo 3);
- modificano specifiche disposizioni del codice di procedura penale al fine di recepire gli interventi in materia di sanzioni per violazioni di misure restrittive dell'UE, di cui al precedente articolo 3 (nonché di quelle del successivo articolo 5), prevedendo, in

- particolare, l'attribuzione della competenza sulle relative indagini alla procura distrettuale [articolo 4, comma 1, lettera *a*)], fissando il termine di durata massima delle indagini preliminari in 2 anni [articolo 4, comma 1, lettera *b*)];
- inseriscono il comma 1-*bis* all'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico dell'immigrazione), volto ad introdurre una circostanza aggravante (con aumento della pena fino a 1/3) per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione in violazione delle disposizioni del medesimo testo unico, quando i fatti sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate (articolo 5);
 - novellano il decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine di sanzionare le condotte poste in essere da persone giuridiche in violazione delle misure restrittive dell'Unione, in attuazione dell'articolo 7 della direttiva (articolo 6);
 - modificano il decreto legislativo n. 24 del 2023, che prevede la tutela di lavoratori che segnalano illeciti (violazioni del diritto dell'Unione che ledono pubblici interessi) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo estendendo la relativa disciplina alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione (articolo 7);
 - prevedono un esonero dagli obblighi informativi di cui all'articolo 275-*ter* c.p. imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (cfr. *supra*) per i professionisti esercenti una professione legale in merito a quanto appreso dai loro clienti nel corso dell'esame della posizione giuridica di tale cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo (articolo 8);
 - individuano le autorità amministrative competenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle misure restrittive in riferimento. Nello specifico, inserendo il comma 6-*bis*, all'articolo 13-*quater* del decreto legislativo n. 109 del 2007, è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze la competenza in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni delle nuove norme del codice penale introdotte dall'articolo 3, precisando che l'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorità di vigilanza di settore, alle amministrazioni interessate, alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia (UIF), alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie

attribuzioni, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria. Con l'inserimento del comma 3-*ter* all'articolo 20 del decreto legislativo n. 221 del 2017, viene, inoltre, attribuita all'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) la competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da specifiche ulteriori disposizioni delle nuove norme introdotte dall'articolo 3 (articolo 9);

- introducono un meccanismo di coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive, prevedendo, in particolare, che il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) del Ministero dell'economia e delle finanze, ed ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive trasferiscano ogni informazione relativa ai nuovi reati, specificamente richiamati dalla norma, al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma. Quest'ultimo esercita i poteri di coordinamento nei confronti di tutte le autorità interessate (articolo 10);
- prevedono che Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea dati statistici relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. Il medesimo Ministero pubblica con cadenza triennale i suddetti dati in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati (articolo 11);
- dispongono l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 221 del 2017 che già recano sanzioni rispetto ad alcune delle fattispecie previste dal provvedimento in esame (articolo 12).

Viene, infine, previsto che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 13).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo a specifiche disposizioni del provvedimento, precisa, altresì, quanto segue:

- articolo 3. Le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, incidendo esclusivamente sulla qualificazione giuridica delle fattispecie di reato interessate dalle modifiche normative e sul relativo trattamento sanzionatorio. La relazione tecnica precisa che le disposizioni introducono pene detentive e pene pecuniarie più afflittive e con maggiore effetto deterrente e, pertanto, le previsioni sono suscettibili di determinare un gettito d'entrata per l'Erario, sebbene allo stato non quantificabile;
- articolo 4. La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, si potrà

- far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- articoli 5 e 6. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono suscettibili di determinare effetti positivi di gettito per l'Erario, sebbene allo stato non quantificabili;
 - articolo 7. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata a coordinare le norme introdotte dal presente provvedimento con il quadro normativo esistente;
 - articolo 8. La disposizione presenta carattere ordinamentale;
 - articolo 9. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compiti assegnati alle autorità coinvolte, nell'ambito dell'applicazione delle sanzioni amministrative illustrate, rientrano tra quelli istituzionalmente assegnati a ciascun soggetto. Ai relativi adempimenti, pertanto, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
 - articolo 10. I compiti previsti rientrano nell'ambito delle competenze istituzionalmente assegnate agli uffici giudiziari interessati dalla disposizione. Ai relativi adempimenti, pertanto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - articolo 11. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi adempimenti saranno fronteggiati attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, la relazione tecnica evidenzia che, nell'ambito delle strutture dipartimentali del Ministero della giustizia, opera la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, quale Ufficio del sistema statistico nazionale (SISTAN), con i compiti previsti dal decreto legislativo n. 322 del 1989, compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria, la redazione del programma statistico nazionale (PSN) attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari, gestendo rapporti con organismi europei e internazionali di settore. Tali attività vengono svolte anche attraverso l'utilizzo dell'apposita sezione dei dati statistici del sito istituzionale del Ministero della giustizia, provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati;
 - articolo 12. La disposizione, volta a evitare la duplicazione della disciplina sanzionatoria, ha natura ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2024, dispone il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive adottate dall'Unione europea.

In particolare, il provvedimento in esame introduce nell'ordinamento penale italiano talune fattispecie delittuose contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, definendone il relativo quadro sanzionatorio, anche pecuniario, con specifico riguardo alla violazione, anche colposa, delle misure restrittive adottate dall'UE e dei relativi obblighi informativi, alla violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di determinate attività, prescrivendo, altresì, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose servite o destinate a commettere i reati e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto (articolo 3). Dal punto di vista processuale la competenza sulle relative indagini viene attribuita alla procura distrettuale (articolo 4). Le norme individuano, inoltre, le autorità amministrative competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle misure restrittive (Ministero dell'economia e delle finanze ed Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento – UAMA, nell'ambito delle rispettive attribuzioni), rimettendo l'accertamento e la contestazione delle relative violazioni alle autorità di vigilanza di settore, alle amministrazioni interessate, alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia (UIF), alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria (articolo 9). Viene, altresì, previsto che il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) del Ministero dell'economia e delle finanze ed ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive trasmettano ogni informazione relativa ai nuovi reati al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e che quest'ultimo eserciti i poteri di coordinamento nei confronti di tutte le autorità interessate (articolo 10). Il Ministero della giustizia invia, inoltre, ogni anno alla Commissione europea dati statistici relativi alla violazione delle misure restrittive e pubblica con cadenza triennale i

medesimi dati in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale provvedendo al relativo aggiornamento periodico (articolo 11).

Infine, viene prevista una clausola di invarianza finanziaria² riferita all'intero provvedimento (articolo 13), in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge di delegazione europea 2024.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento. Con particolare riguardo alle nuove pene pecuniarie introdotte la relazione tecnica precisa che queste sono di natura maggiormente affittiva rispetto al quadro vigente e che le stesse sono suscettibili di determinare un gettito d'entrata per l'Erario, allo stato non quantificabile. Quanto ai compiti assegnati alle autorità amministrative e giudiziarie coinvolte nell'applicazione delle norme, la relazione tecnica afferma che tali compiti rientrano tra quelli istituzionalmente già assegnati a ciascun soggetto e che, ai relativi adempimenti, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

² In particolare l'articolo 13 dispone che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.